

L'**Uif** ha pubblicato nel sito ufficiale le **Istruzioni** sulle *comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione*.

Il **Decreto Legislativo 90/2017** ha chiarito che gli **obblighi antiriciclaggio** coinvolgono le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione o di controllo con riguardo: A) *i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni*; B) *le procedure di scelta del Contraente per l'affidamento di lavori/forniture/secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici*; C) *i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed Enti pubblici e privati*.

Il **Dlgs.231/2007** per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio, ha previsto che le **Pubbliche Amministrazioni** debbano comunicare all'**Uif** dati ed informazioni riguardanti *le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale*. In questo contesto, l'**Uif**, dopo aver consultato il **Comitato di sicurezza finanziaria**, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità ed i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle *operazioni sospette*.

Nello specifico, il **documento** in pubblicazione è formato da diverse disposizioni (**articoli da 1 a 12**) e da un allegato contenente gli **indicatori di anomalia** elaborati al fine di agevolare l'individuazione delle *operazioni sospette* da parte degli **uffici della Pubblica amministrazione**.

I primi articoli richiamano le regole per individuare gli **indicatori di anomalie**, che attengono ad aspetti sia soggettivi (*connessi all'identità od al comportamento del soggetto cui si riferisce l'operazione*) che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri più specifici per i vari settori di attività (*appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici...*).

Gli **articoli da 3 a 10** dettano le indicazioni relative alle modalità di invio della comunicazione all'**Uif**. E' da evidenziare una semplificazione delle regole sulle modalità e sul contenuto delle comunicazioni rispetto a quelle vigenti per le segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle altre categorie di destinatari degli obblighi.

Per ultimo, gli **articoli 11 e 12** disciplinano i rapporti tra l'**Uif** ed il Soggetto delegato da ciascuna **Pubblica Amministrazione** a valutare e trasmettere le comunicazioni. Le **Pubbliche Amministrazioni** dovranno individuare, con un provvedimento formalizzato, un **Gestore** quale Soggetto delegato nel compito sopraindicato.